

**UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE**  
(Provincia di Forlì-Cesena)

**CONVENZIONE ATTUATIVA PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DELLA FUNZIONE di Polizia municipale e polizia amministrativa locale di cui alla lett. i del comma 27, dell'art.14 del D.L.78/2010 e art 19 della L.R. Emilia Romagna 21/2012**

\*\*\*\*\*

Il giorno 29 del mese di marzo dell'anno 2014, nella Sede dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese, con la presente convenzione, tra i signori:

- Nevio Zaccarelli, nato a Forlì il 13.04.1955, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI BERTINORO** (codice fiscale: 80002170407), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 27.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Luigi Pieraccini, nato a Dovadola il 7.03.1944, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE** (codice fiscale: 80001950403), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 20.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Commissario straordinario Maria Giulia Borriello, nata a Avellino il 22.4.1967, in virtù dei poteri conferitegli con decreto del Prefetto di Forlì-Cesena in data 22 ottobre 2013, prot. 45160/W/2013/Area II, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del **COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA** (codice fiscale: 80002330407), in esecuzione dell'Atto del Commissario nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 25.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Gabriele Zelli, nato a Forlì il 5.03.1953, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI DOVADOLA** (codice fiscale: 80009550403), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 25.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Giancarlo Biserna, nato a Forlì il 21.11.1947, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Vice Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI FORLÌ** (codice fiscale: 00606620409), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 25.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Paolo Zoffoli, nato a Cesena il 31.10.1952, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI FORLIMPOPOLI** (codice fiscale: 80005790409), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 20.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Elisa Deo, nata a Rimini il 22.3.1982, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI GALEATA** (codice fiscale: 80003190404), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 26.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Gian Luca Zattini, nato a Forlì il 12.04.1955, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MELDOLA** (codice fiscale: 80007150404), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 28.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Claudio Samorì, nato a Modigliana il 7.07.1951, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MODIGLIANA** (codice fiscale:

80002730408), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 20.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Mirko Betti, nato a Forlì il 26.09.1975, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO** (codice fiscale: 00408940401), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 27.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Giorgio Frassinetti, nato a Forlì il 29.09.1964, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI PREDAPPIO** (codice fiscale: 80008750400), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 26.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Luigi Capacci, nato a Premilcuore il 24.01.1941, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI PREMILCUORE** (codice fiscale: 80002530402), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 24.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Rosaria Tassinari, nata a Forlì il 18.08.1967, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO** (codice fiscale: 80013400405), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 29.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Flavio Foietta, nato a Santa Sofia il 29.07.1951, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SANTA SOFIA** (codice fiscale: 80008900401), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 27.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Luigi Marchi, nato a Tredozio il 28.10.1955, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI TREDOZIO** (codice fiscale: 00695070409), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 28.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

#### E

- Roberto Balzani, nato a Forlì il 21.08.1961, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE** (codice fiscale: 92071270406), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 8 del 29.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

#### PREMESSO:

- che i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio fanno parte dell'Ambito forlivese, lo esauriscono e costituiscono l'Unione di Comuni della Romagna forlivese in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e all'art.19 L.R. Emilia Romagna 21/2012 s.m.i.;

- che le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane;

- che l'art.7, c. 3, della L.R. 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i Comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art.7 come modificato dalla L.R. 9/2013 che comprende quella relativa alla lett. i del comma 27, dell'art.14 del D.L.78/2010;

- visti gli artt. 6 e 7 dello statuto dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese che disciplinano il conferimento delle funzioni, la loro durata e l'eventuale recesso;

- vista la L.R. 24/2003 così come integrata e modificata dalla L.R. n. 8 del 19 luglio 2013 "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza";
- che tutti i Comuni dell'ambito ottimale forlivese hanno concordato di esercitare in forma associata tra tutti loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione di Comuni della Romagna forlivese, la funzione in oggetto con decorrenza dal 31.03.2014 ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 L.R. 21/2012 e dell'art. 1 L.R. 23/2013, ivi compresi i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlì e Forlimpopoli che si sono avvalsi prudenzialmente della deroga di cui all'art.30 della L.R. 21/2012;
- che i Comuni firmatari appartenenti all'Unione di Comuni della Romagna forlivese e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della funzione di Polizia municipale di cui alla lett. i) del comma 27, dell'art.14 del D.L. 78/2010, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione di Comuni della Romagna forlivese, delle funzioni di **Polizia municipale e polizia amministrativa locale, con istituzione del Corpo unico di Polizia municipale dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese**, ai sensi della L.R. n. 24/2003 così come integrata e modificata dalla L.R. n. 8/2013. In particolare vengono conferite le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività di polizia locale e amministrativa definite dalla L. 65/1986 e dalla LR. 24/2003.

2. A titolo indicativo, devono considerarsi comunque trasferiti all'Unione:

- a) i controlli sull'applicazione dei regolamenti Comunali e dell'Unione, sulle Ordinanze dei Sindaci e su quelle dei Dirigenti/Responsabili di Area/Settore/Servizi;
- b) i controlli della mobilità e sicurezza stradale, comprensivi delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di polizia (Nuovo codice della strada), nonché l'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado a seguito di specifico accordo con la Dirigenza scolastica;
- c) la tutela della libertà di impresa e del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
- d) la tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia ed ambientale;
- e) la tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia giudiziaria;
- f) il supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
- g) il controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
- h) il soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;

3. L'ambito funzionale del conferimento viene meglio individuato nel Regolamento del Corpo e specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni. E' fatta salva l'articolazione del Corpo unico in

distaccamenti, presidi territoriali presso i singoli Comuni, per un miglior rapporto con la cittadinanza.

4. È costituito il Corpo Unico di Polizia municipale dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese. Il Corpo Unico è formato dagli operatori già appartenenti ai Corpi/Servizi di P.M. dei Comuni aderenti alla presente convenzione e dal personale successivamente assunto dall'Unione, ai sensi della L. n. 65/86, D.lgs. 267/2000 e della L.R. n. 24/2003, succ. modif. L.R. n. 8/2013.

5. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art 5, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati, con riguardo alle funzioni conferite, dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

#### **Art. 2 – FINALITA' DEL SERVIZIO ASSOCIATO**

1. La gestione del Corpo unico di Polizia Municipale è finalizzata a garantire:

a) la presenza costante su tutto il territorio dell'Unione delle forze del Corpo unico di PM per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti.

b) le politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio di riferimento;

c) l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio.

d) il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione in caso di calamità che renda necessario un supporto di personale di polizia locale per le aree colpite. Gli Enti locali, interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento del Servizio regionale competente in materia di polizia locale.

e) la collaborazione con le Associazioni di Volontariato ed in particolare la concretizzazione di forme di coordinamento e di collaborazione con il Volontariato di protezione civile a livello sovracomunale, sulla base degli indirizzi statali e regionali.

#### **Art. 3 – AMBITO TERRITORIALE**

1. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione che hanno conferito la funzione. Del pari, ogni riferimento alla competenza territoriale che la L. n. 65/1986 e la L.R. n. 3/1999 fanno, relativamente alle funzioni di polizia locale, s'intende esteso al territorio dell'Unione.

#### **Art. 4 – SEDE**

1. La struttura associata assume la denominazione di "Corpo Unico di Polizia Municipale dei Comuni dell'Unione della Romagna forlivese".

2. La sede principale del Corpo Unico è a Forlì Sono previsti presidi territoriali, per la migliore organizzazione del Corpo.

3. La sede, i distaccamenti, i presidi e gli uffici sono definiti dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.

## **Art. 5- MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI**

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza 31 marzo 2014 in conformità a quanto previsto dall'art. 7, co. 4, L.R. n. 21/2012 e successive modificazioni ed integrazioni ed avrà durata pari a quella dell'Unione.

2. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione medesima e dai singoli enti.

3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 l'Unione adotta tutti gli atti di natura gestionale, utilizzando le risorse finanziarie trasferite dai Comuni conferenti, nonché gli atti di natura politica. Le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate ai fini dell'acquisizione di un indirizzo di merito ferme restando la competenza formale dell'Unione.

Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, non riconducibili agli ambiti funzionali conferiti. Restano nella competenza del Sindaco le funzioni esercitate in veste di *autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica* (art. 50, commi 4-5 TUEL) oltre ai compiti in veste di «*ufficiale di governo*» (art. 54 TUEL).

4. Il conferimento delle funzioni è integrale per tutti i Comuni firmatari della presente convenzione, senza che residuino in capo ai Comuni attività amministrative e compiti riferibili alle stesse funzioni. I Comuni aderenti all'Unione si obbligano a garantire il necessario supporto dei rispettivi servizi di staff, quale attività d'interesse comune svolta in collaborazione ai sensi del vigente art. 15 della legge 7.8.1990, n. 241, eventualmente disciplinabile nel dettaglio da appositi accordi attuativi integrativi, allorché l'Unione non disponga di specifiche risorse competenti per garantire l'esercizio regolare ed opportuno delle funzioni conferite.

5. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

6. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 8 della presente convenzione

7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti articoli della presente convenzione.

8. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

## **Art. 6 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE**

1. L'Unione si avvale di personale proprio e trasferito, in sede di prima applicazione il personale sarà temporaneamente comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co. 5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e l'assegnazione di quello a tempo determinato avviene per la stessa posizione ricoperta a parità di inquadramento giuridico ed

economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata l'eventuale scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione. In caso di trasferimento, il personale, viene assegnato al Corpo unico e transita nella dotazione organica dell'Unione.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 5, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, stipulati per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano tutti gli atti necessari al fine di assicurare il trasferimento del personale in servizio al Corpo Unico dell'Unione a far tempo dalla data che verrà stabilita dalla Giunta.

5. Con apposito regolamento, approvato dai competenti organi dell'Unione, verranno definiti l'ordinamento e il funzionamento del Corpo Unico di P.M. dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione in conformità alle disposizioni di cui alla L. n. 65/1986, dalla L.R. n. 23/2004 e nel quadro dei principi del "Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia" adottato come raccomandazione (REC 2001 10) dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19/09/2001.

6. La dotazione organica e l'organigramma del Corpo unico vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione.

7. La dotazione organica deve essere progressivamente adeguata ai parametri individuati dalla Giunta regionale, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'ordinamento.

8. Lo stato giuridico ed economico, gli avanzamenti di carriera, la liquidazione dei compensi incentivanti la produttività vengono stabiliti per tutto il personale trasferito al Corpo indipendentemente dal Comune di provenienza sulla base della normativa relativa al personale dipendente degli EELL.

#### **Art. 7 – PROVENTI DA SANZIONI**

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità.

2. Relativamente alle sanzioni per violazione del Codice della strada e delle altre norme in materia di sicurezza stradale i relativi introiti, dedotte le spese di accertamento, notifica e di procedimento sostenute dall'Unione per la gestione di tale attività, vengono restituiti ai Comuni in relazione alla competenza territoriale, al fine di destinarli in applicazione dell'art.208 del Codice della strada sulla base della proposta di riparto elaborata dal Comandante del Corpo Unico approvata dalla Giunta.

3. I proventi derivanti dagli accertamenti sanzionatori amministrativi non connessi con il Codice della Strada effettuati dalla Polizia Municipale sul territorio dell'Unione sono introitati dall'Unione e dedotte le spese di accertamento, notifica e generali sostenute dall'Unione, restituiti ai singoli Comuni su cui sono stati verbalizzati.

## **Art. 8 - RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE**

1. Le spese ordinarie relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione a carico dei Comuni sono dimensionate nella misura del dato storico consolidato medio di parte corrente dell'ultimo triennio precedente l'esercizio di riferimento. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso ivi comprese le attività di supporto interno e/o esterno legale, amministrativo e tecnico complessivamente fornite ai rispettivi servizi di polizia municipale al momento del conferimento all'Unione, come da allegato B) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

2. Le spese per l'utilizzo del personale del Corpo Unico per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali sia di interesse locale che statale sono rimborsate all'Unione dai singoli Enti. Nel caso di consultazioni statali la richiesta di rimborso statale è a carico dei singoli Enti.

3. I trasferimenti destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

4. Il criterio di riparto della spesa è determinato in base al numero degli operatori assegnati da ciascun Comune o raggruppamento operativo di Comuni, come risultante dal prospetto allegato A) alla presente convenzione per formarne parte integrante e sostanziale. Eventuali modifiche all'allegato prospetto saranno apportate dalla Giunta dell'Unione con proprio atto deliberativo. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati. Alle spese relative agli investimenti si applica quanto previsto dall'art. 9 della presente convenzione.

5. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo biennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

6. La gestione finanziaria del Corpo unico avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale del servizio ed un rendiconto di gestione approvato dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

7. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:  
- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale del servizio associato nel termine dei due mesi precedenti la scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione e comunque in tempo utile per consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;  
- il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

8. Il bilancio del Corpo unico sarà su base annua alla stregua dei bilanci degli enti locali e sarà approvato da ciascun Comune con atto di Giunta entro un mese dalla consegna con l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le somme ivi approvate. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico - amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

9. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, ne danno tempestiva comunicazione ai Comuni interessati al fine di agevolare le procedure di modifica dei rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato.

10. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

#### **Art. 9 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE**

1. Fatta salva la priorità per i beni mobili e immobili di proprietà degli Enti conferenti, l'Unione per l'esercizio delle funzioni e delle attività trasferite oggetto della presente convenzione si avvale degli immobili o delle porzioni di essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite, nonché dei beni mobili, degli arredi, delle attrezzature, delle apparecchiature tecniche, delle strumentazioni e di ogni mezzo necessario che i Comuni hanno destinato all'esercizio delle materie conferite secondo modalità stabilite dalla Giunta.

2. Il conferimento all'Unione dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni di cui sopra con le modalità stabilite dalla Giunta, come previsto al comma 1, con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad eccezione delle spese ed utenze relative agli immobili sede di Presidi locali che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni utilizzati a qualunque titolo dall'Unione. Ogni investimento, attribuibile al territorio di uno dei Comuni sarà finanziato, oltre che con eventuali trasferimenti del Comune interessato o di altri enti pubblici o soggetti terzi, con risorse finanziarie, le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al Comune interessato dall'investimento.



L'investimento può riguardare più Comuni. In questo caso le quote interessi e capitale che risultano dai finanziamenti riguardanti investimenti di cui non è attribuibile una destinazione territoriale coincidente con uno dei Comuni conferenti, sono imputate a tutti i Comuni o alla parte di essi a cui l'investimento è destinato, secondo un riparto definito preventivamente fra i Comuni interessati ed esplicitamente indicato negli atti dell'Unione. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa.

8. La polizza assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni immobili di proprietà dei Comuni utilizzati dall'Unione, è stipulata dall'Unione. La polizza assicurativa per danni a terzi e a dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei medesimi, è stipulata dall'Unione.

9. I beni costituenti la dotazione strumentale del Corpo unico di PM conferiti dai Comuni aderenti sono assegnati all'Unione. I beni acquistati dal Corpo unico durante il suo funzionamento sono di proprietà dell'Unione. L'inventario dei beni conferiti da ciascun Ente sarà validato dal Comandante del Corpo unico prima dell'inizio delle attività sulla base degli inventari redatti dagli Enti conferenti.

#### **Art. 10 – SISTEMA DIREZIONALE**

1. Il sistema direzionale dell'attività del Corpo Unico è così articolato:

- 1) Il Presidente dell'Unione è l'autorità di Polizia locale del territorio dell'Unione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 3;
  - 2) La Giunta dell'Unione collabora con il Presidente, sentite le proposte del Comandante, definisce ed approva gli indirizzi della gestione del servizio e ne verifica l'attuazione. In particolare rientrano nelle attribuzioni della Giunta i seguenti atti:
    - atti di programmazione: determinazione della dotazione organica e del fabbisogno annuale e predisposizione, entro il 30 ottobre dell'esercizio precedente a cui si riferisce, del programma annuale della gestione sotto l'aspetto tecnico contabile organizzativo, previo confronto col Comandante del Corpo
    - attività di controllo: verifica in corso d'anno e a fine esercizio dell'andamento dei programmi.
  - 3) Il Comandante del Corpo Unico, nominato dal Presidente, riveste la qualifica apicale prevista dal regolamento dell'Unione, ed ha, tra gli altri, il compito di:
    - a) recepire le direttive del Presidente e dei Sindaci dei Comuni associati ed elaborare i piani operativi;
    - b) svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio;
    - c) relazionare periodicamente sul funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato.
- Il Comandante risponde direttamente al Presidente delle funzioni a lui attribuite.

#### **Art. 11 – COORDINAMENTO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA' DEL CORPO UNICO**

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione. Viene assicurata la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione e di controllo interno secondo le tempistiche previste dalle norme di legge e di regolamento.

2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività del Corpo unico di PM è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza sul Corpo unico nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.

3. Ferme restando le specifiche competenze dei Sindaci sui propri territori, il Presidente dell'Unione o suo delegato è l'autorità alla quale il Comandante del Corpo Unico della Polizia Municipale risponde direttamente dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo; lo stesso impartisce al Comandante le direttive di massima a norma dell'art. 17, comma 2, LR 24/2003, ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

4. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita. In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Comandante del Corpo.

5. Il Comandante è una persona con comprovata esperienza di comando all'interno della Polizia Municipale, individuato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e del CCNL.

#### **Art. 12 – VIDEOSORVEGLIANZA**

1. Al fine di regolamentare la gestione delle telecamere di videosorveglianza collegate alla Centrale Radio Operativa installata presso la sede del Corpo Unico di PM con riguardo sia alle telecamere già installate che a quelle da installarsi sul territorio dei Comuni, nonché la loro manutenzione per il costante corretto funzionamento e l'eventuale acquisto ed installazione di ulteriore telecamere, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Tredozio e Santa Sofia delegano mediante la presente convenzione l'Unione di Comuni all'installazione, gestione e manutenzione di videocamere di sorveglianza sul territorio di propria competenza nell'ambito delle funzioni delegate alla Polizia Municipale, nonché al conseguente trattamento dei dati personali raccolti per mezzo del suddetto sistema di videosorveglianza collegato alla Centrale Radio Operativa riconoscendo alla stessa Unione piena autonomia nelle modalità del trattamento dei medesimi dati.

2. La responsabilità dell'individuazione dei punti di installazione e delle finalità delle riprese, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e dai singoli provvedimenti del Garante in materia, è in capo ai Comuni previo nulla osta del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (COSP).

3. La responsabilità in merito alle modalità di gestione del sistema di videosorveglianza e conservazione dei dati nel rispetto di quanto esposto al punto precedente è in capo all'Unione di Comuni per il tramite del Corpo Unico di Polizia Municipale.

4. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle telecamere è coordinata dal Servizio Associato Informatico e i costi sono imputati annualmente ai Comuni rispettivamente interessati.

5. I Comuni si impegnano a comunicare tempestivamente all'Unione di Comuni l'ubicazione sul proprio territorio delle telecamere di cui si chiede l'installazione, garantendo che l'individuazione dei punti di ripresa e le finalità sono state effettuate nel rispetto della normativa vigente citata al comma 2 e previo nulla osta del COSP.

6. L'Unione per la gestione del sistema di videosorveglianza e dei dati personali trattati adotta apposito regolamento.

### **Art. 13 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE - CONTROLLI**

1. La presente convenzione decorre dalla data di cui all'art. 5, comma 1, ed ha durata indeterminata come previsto dall'art 3 comma 1 dello Statuto dell'Unione dei Comuni.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

### **Art. 14 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE**

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell'art.24, co.6, lr.21/2012 è fissato in 5 anni.

- Il recesso e la revoca del singolo Comune dalla presente convenzione comportano:
- la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune interessato, del personale conferito dal Comune stesso o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere.
  - sulla base di eventuali specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, il trasferimento dall'Unione al Comune revocante anche di quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente.

Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

- L'eventuale scioglimento dell'Unione comporta:
- l'applicazione del comma 1 al personale conferito dai Comuni;
  - la suddivisione pro quota fra i Comuni aderenti del restante personale dipendente dall'Unione.

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante, utilizzati dall'Unione, tornano in uso a detto Comune.

Tutti i beni mobili trasferiti in proprietà a titolo gratuito dal Comune revocante restano all'Unione nel rispetto dei principi generali sanciti dall'art. 4 dello Statuto dell'Unione.

3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione, la quale non è tenuta al rimborso dell'eventuale quota di compartecipazione erogato dal Comune revocante.

4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri a qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati ai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della

revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai Comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

#### **Art. 15 – CONTROVERSIE**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

#### **Art. 16 – RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

#### **Art. 17 – REGISTRAZIONE**

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86.

#### **Art. 18 – NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Sino all'emanazione del nuovo Regolamento del Corpo Unico di Polizia Municipale e relativo armamento, e comunque non oltre sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, si applica, in quanto compatibile il regolamento già in vigore nel Comune di Forlì.

2. Il personale comandato all'Unione verrà interamente retribuito dall'Ente Datore di Lavoro salvo conguaglio finale fino alla data di trasferimento all'Unione stessa che dovrà avvenire entro e non oltre il 31.12.2014.

3. Con la stipula della presente convenzione vengono automaticamente risolte le precedenti convenzioni in materia vigenti presso l'Unione Montana "Acquacheta – Romagna Toscana", la Comunità Montana dell'Appennino Forlivese e l'Associazione Intercomunale della Pianura Forlivese, ferme restando limitatamente all'annualità 2014, attualmente in corso, le prescrizioni relative alle modalità di introito e gestione in merito ai proventi ivi contenute:

- derivanti da sanzioni per violazione del Codice della strada e delle altre norme in materia di sicurezza stradale;
- derivanti dagli accertamenti sanzionatori amministrativi non connessi con il Codice della Strada;
- delle restanti attività di cui alla presente convenzione.

4. Trascorsi 18 mesi dall'avvio della gestione di cui alla presente convenzione si procederà ad una revisione della stessa al fine di verificare eventuali esigenze di modifica e/o integrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Forlì, 29.03.2014


**IL SINDACO DEL COMUNE DI BERTINORO**

Nevio Zaccarelli



**IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE**

Luigi Pieraccini



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA**

Maria Giulia Borriello




**IL SINDACO DEL COMUNE DI DOVADOLA**

Gabriele Zelli




**IL VICE SINDACO DEL COMUNE DI FORLÌ**

Giancarlo Biserna



**IL SINDACO DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI**

Paolo Zoffoli




**IL SINDACO DEL COMUNE DI GALEATA**

Elisa Deo



**IL SINDACO DEL COMUNE DI MELDOLA**

Gian Luca Zattini




**IL SINDACO DEL COMUNE DI MODIGLIANA**

Claudio Samori




**IL SINDACO DEL COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO**

Mirko Betti




**IL SINDACO DEL COMUNE DI PREDAPPIO**

Giorgio Frassinetti




**IL SINDACO DEL COMUNE DI PREMILCUORE**

Luigi Capacci




**IL SINDACO DEL COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO**

Rosaria Tassinari




**IL SINDACO DEL COMUNE DI SANTA SOFIA**

Flavio Foietta



**IL SINDACO DEL COMUNE DI TREDIZIO**

Luigi Marchi



**IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE.**

Roberto Balzani



**PROSPETTO NUMERICO OPERATORI  
ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE  
DELL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE**

**Comune di Forlì**

totale n 123 di cui:

- 1 Dirigente
- 1 operatore in distacco c/o Ministero Interno
- 14 tempo determinato
- 4 amministrativi di cui 1 in distacco sindacale permanente

**Comune di Bertinoro**

totale n. 9 di cui:

- 1 Responsabile anche x raggruppamento b) e per raggruppamento a) con diverso contratto di lavoro
- 6 a tempo indeterminato
- 2 tempo determinato (da 6 a max 8 mesi ciascuno)

**Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole**

totale n. 5 di cui:

- 1 Responsabile
- 1 operatore stagionale

**Comune di Forlimpopoli**

totale n. 7 di cui:

- 1 Responsabile

**a) Sub- ambito Acquacheta Romagna Toscana**

Comune di Dovadola  
Comune di Modigliana

totale n. 7 di cui:

- totale n. 1
- totale n. 3 (di cui 1 per anni 2 assegnato ad altro settore senza sostituzione)
- totale n. 1
- totale n. 1
- totale n. 1 (part time 18 ore)

Comune di Portico e San Benedetto  
Comune di Rocca San Casciano  
Comune di Tredozio

**b) Sub- ambito Alto Bidente e Rabbi "allargato"**

Comune di Civitella di Romagna  
Comune di Galeata  
Comune di Santa Sofia  
Comune di Meldola  
Comune di Predappio

totale n. 18 di cui:

- totale n. 2
- totale n. 1 1/2
- totale n. 2 1/2
- totale n. 5
- totale n. 3 (di cui 1 in comando c/o INPS)
- totale n. 1 (part time 12 ore)
- 3 operatori stagionali compreso ufficio centrale e sostituto agente in comando (da 6 a max 8 mesi ciascuno)

Comune di Premilcuore  
Tempi determinati

Oggetto: Elenco attività che richiedono il supporto di altri servizi

Nr.	Servizio	Tipologia di attività
1	Direzione Generale Sviluppo organizzativo	- Supporto per la formazione del personale dipendente, collaborazione per l'organizzazione di corsi di formazione e tenuta del fascicolo formazione di ciascun dipendente;
2	Servizio Entrate Tributarie, Bilancio, Investimenti	- Supporto per la formazione del bilancio e gestione contabile degli incassi e pagamenti; collaborazione stretta con l'addetto della PM al bilancio, agli acquisti e liquidazione fatture
3	Affari Generali Avvocatura comunale	- Supporto per gli aspetti legali su: - Determinazioni sui ricorsi sanzioni amm.ve extra CdS; - Ricorsi di secondo grado su sentenze che vedono la PM come parte soccombente; - Consulenza legale di altro tipo.
4	Affari Generali Protocollo	Supporto, protocollazione e gestione posta in entrata ed uscita
5	Affari Generali Spedizioni	Ufficio Spedizioni per spedizioni, ricezione e smistamento della posta
	Servizio Organizzazione personale e Informatica Personale	- Supporto gestione amministrativa del personale - Kronos - Malattie ed infortuni - Visite mediche del lavoro
	Servizio Organizzazione personale e Informatica Informatica	Supporto informatico e telefonia Acquisti di tecnologia informatica, manutenzioni hw e sw
	Servizio Contratti, Gare e Logistica	- Gestione massa vestiario - Supporto per gare di tutti i tipi - Supporto problematiche inerenti acquisti e pagamenti delle fatture - collaborazione per acquisti tramite centrali di committenza
	Servizio Ambiente e Protezione Civile	Collaborazione attiva e programmazione per quanto riguarda la Protezione Civile poiché la Polizia Municipale svolge il servizio operativo di Protezione Civile con interventi diretti sul territorio in caso di calamità o altre casistiche quali incendi in abitazioni, inagibilità di immobili ecc.